

Scuola Secondaria di 1° grado

**“G. Nicoli ”
Settimo Torinese**

***REGOLAMENTO
DI
ISTITUTO***

Revisione del 2011
Approvazione del Consiglio d'Istituto
a.s. 2013-'14

Premessa

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Il Regolamento della Scuola Secondaria di 1° grado " G. Nicoli" si ispira ai principi enunciati dalla Costituzione Italiana, ai principi generali dell'Ordinamento italiano ed è conforme al nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 235/07), al Regolamento sull'Autonomia (D.P.R. 275/99) alla normativa sulle scuole aperte e attività extracurricolari (D.P.R. 567/96), sull'accoglienza e sull'orientamento (D.M. 4871, 21/07/'97), sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (Testo Unico 31/03/2008).

Esso viene periodicamente revisionato alla luce dei CCNL e dei cambiamenti normativi.

VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 1

La scuola è luogo di vita e di apprendimento, nel quale lavorano studenti, docenti, personale non docente e genitori per **FORMARE** persone attive, **GARANTIRE** il possesso consapevole di conoscenze e di competenze, **ORIENTARE** nella vita.

ALUNNI

Art. 2

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad essere accolto ed accettato in un ambiente favorevole e sicuro, quale personalità in evoluzione.
2. Ha diritto ad essere indirizzato alla conoscenza di sé e delle proprie capacità.
3. Ha diritto ad essere apprezzato come persona ed ad essere valorizzato per le proprie abilità.
4. Ha diritto a ricevere la solidarietà dei compagni e degli adulti.
5. La comunità scolastica deve garantire il rispetto dell'identità e delle differenze culturali e religiose, deve offrire a tutti la possibilità di partecipare attivamente alla vita scolastica, deve favorire una valutazione formativa trasparente

Art. 3

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, nonché a partecipare attivamente alla vita scolastica.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutti lo stesso rispetto,

anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità della costruzione di un clima d'Istituto sereno.

Art. 4

Disposizioni organizzative e di sicurezza

1. Al suono della prima campana, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, gli studenti devono avviarsi ordinatamente alle proprie aule, senza indugiare lungo il percorso (prima campana 7.45 seconda con inizio lezioni 7.50).
2. Gli studenti sono tenuti al rispetto dell'orario. Coloro che giungono in ritardo senza giustificazione sono ammessi alle lezioni dal docente in orario solo entro le ore 8.00 e dovranno giustificare il ritardo il giorno successivo. Chi dovesse entrare in ritardo senza giustificazione dopo le ore 8.00 attenderà presso i collaboratori l'inizio della seconda Unità Oraria per essere ammesso in classe. Il giorno seguente dovrà giustificare il ritardo.
3. Le assenze devono essere giustificate con motivazione scritta sul diario e controfirmate da un genitore (o da chi ne fa le veci). A tal fine saranno valide solo le firme depositate. Il controllo delle giustificazioni delle assenze è riservato al preside o, per sua delega, al docente della prima ora di lezione del giorno.
4. Qualora lo studente si presenti a scuola senza regolare giustificazione delle assenze per più di un giorno, il docente coordinatore segnalerà alla famiglia di provvedere o procedere alla convocazione della famiglia stessa.
5. Durante le lezioni non è permesso uscire dalle aule, se non per

gravi motivi e previa segnalazione al collaboratore scolastico competente per servizio.

6. E' fatto divieto agli studenti di recarsi ai servizi prima dell'inizio della seconda ora e dopo gli intervalli. Qualora emergesse abituale necessità di recarsi ai servizi prima del suddetto termine o durante le altre ore di lezione, sarà necessario presentare opportuna certificazione medica. Nel caso d'indisposizione lo studente potrà lasciare l'aula con il permesso del docente ed accompagnato da un collaboratore scolastico. Lo studente stesso potrà rientrare a casa in anticipo con l'autorizzazione del preside, da annotarsi sul registro di classe, ed accompagnato da un genitore (o da chi ne fa le veci o da persona maggiorenne autorizzata dalla famiglia con delega scritta).
7. E' fatto divieto per gli studenti schiamazzare nei corridoi durante gli spostamenti nelle ore di lezioni o sostarvi senza un preciso motivo.
8. Gli intervalli tra le ore di lezione antimeridiane sono fissati tra la seconda e la terza ora, con durata di dieci minuti, e tra la quarta e la quinta, con durata di dieci minuti. Ambedue gli intervalli dovranno essere effettuati fuori della classe. Al termine degli intervalli, gli studenti devono rientrare subito in classe.
9. E' fatto divieto per gli studenti a recarsi nell'ufficio di presidenza, in segreteria ed in sala insegnanti, senza essere accompagnati da un collaboratore scolastico.
10. Durante il cambio dell'ora gli studenti sono tenuti ad attendere ordinatamente in aula l'arrivo del docente che subentra.
11. Agli studenti infortunati, che necessitassero dell'infermeria, non è assolutamente permesso ricevere visite o assistenza da parte dei compagni.
12. All'inizio e al termine dell'ora d'educazione fisica, negli spogliatoi gli studenti, sotto la sorveglianza del docente e di un collaboratore scolastico, sono tenuti a cambiarsi nel minor tempo possibile, ordinatamente e badando bene a non danneggiare gli arredi o disturbare i compagni.
13. Qualora dovessero verificarsi dei danni agli arredi delle aule, dei laboratori, degli spogliatoi o comunque del patrimonio della scuola, i responsabili saranno tenuti a risarcire i danni stessi.
14. I libri in prestito d'uso sono patrimonio della scuola e vanno conservati diligentemente. Ogni allievo è responsabile

personalmente dei libri che gli sono stati consegnati e dovrà restituirli a fine anno. I libri non restituiti o seriamente danneggiati vanno sostituiti o pagati.

15. Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola provvisti dell'occorrente per le lezioni, in particolare modo del diario, che è uno dei mezzi più rapidi di comunicazione tra scuola e famiglia. Si eviti di portare a scuola oggetti inutili o pericolosi, o che siano motivo di distrazione, perché appesantiscono inutilmente lo zaino; essi saranno ritirati dagli insegnanti e riconsegnati solo ai genitori. I genitori sono invitati ad operare un controllo giornaliero dei contenuti degli zaini al fine di verificare che vi sia presente solo lo stretto necessario alle lezioni del giorno. Non si lascino mai incustoditi i materiali scolastici, denaro o oggetti di valore; la scuola non risponde di eventuali ammanchi.
16. È fatto divieto ai genitori di portare a scuola il materiale dimenticato dai ragazzi in quanto l'obiettivo di recarsi a scuola con tutto quanto richiesto è passaggio fondamentale per acquisire le proprie responsabilità.
17. I genitori sono vivamente pregati di controllare e controfirmare ogni giorno il diario, per seguire i processi di apprendimento e prendere visione di eventuali comunicazioni.
18. I rapporti tra compagni, come indicato nell'articolo 3, devono essere sempre improntati al rispetto reciproco, alla massima educazione, alla comprensione ed alla collaborazione. Le situazioni di conflitto saranno affrontate con il dialogo e la mediazione dei docenti.
19. Tutti gli studenti sono tenuti a lasciare la propria aula quanto più è possibile in ordine e pulita.
20. Alla fine delle lezioni gli studenti di ciascuna classe disposti ordinatamente in fila ed accompagnati da un docente si avvieranno all'uscita.

Art. 5

I rapporti disciplinari e le sanzioni.

Compito preminente della scuola è educare e formare. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando il comportamento

scorretto in una strategia di recupero. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere, anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei genitori non deve essere intesa come sanzione disciplinare, ma come momento di informazione e di sinergia per una concertata strategia di recupero. Ha anche valore preventivo quando possibile, su iniziativa dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Le disposizioni qui riportate si basano sul DPR 24/6/1998 n.249 come integrato e modificato dal DPR n. 235 del 21/11/2007:

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe, dai

rappresentanti dei genitori e con convocazione separata, la famiglia. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 6, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine delle attività didattiche.
10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo

studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6

Le impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, presieduto dal dirigente scolastico, è composto da due docenti designati dal collegio dei docenti e da due rappresentanti dei genitori designati dal consiglio di istituto (art.2 dPR 235/07).
2. Nel caso in cui il ricorso venga accolto, il provvedimento è da ritenersi annullato o commutato in altro provvedimento di minore gravità indicato dall'organo stesso.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente suo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 4 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della

legge 241/90.

6. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Art. 7

Uso del cellulare, videofonini, altri oggetti multimediali

Tutti gli alunni e il personale della scuola sono tenuti a rispettare quanto segue in modo rigoroso.

Premesso:

Che la legge italiana vieta ai minorenni di essere intestatari di un'utenza del cellulare e che quindi anche il titolare dell'utenza è chiamato in causa qualora si verifichi un uso improprio, essendo responsabile a tutta gli effetti di legge.

Che la raccolta, la comunicazione e la diffusione di immagini, filmati, registrazioni vocali, ecc., di persone, costituisce "trattamento di dati personali", anche "sensibili" ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/03) e può dar vita ad un illecito sanzionato sul piano civile e/o penale:

- art. 10 Codice Civile - Abuso di immagine altrui;
- art 2043 Codice Civile - Risarcimento per fatto illecito;
- artt. 96 e 97 Legge sul diritto d'autore (L. n. 633/41) - Disciplina dell'uso dell'immagine altrui e in generale rispetto del diritto d'autore su materiale video e audio;
- art. 615 bis Codice Penale - Indebita raccolta ed uso di immagini attinenti alla vita privata;
- art 528 Codice Penale - Pubblicazioni oscene;
- art. 594 - Invio di messaggi, immagini offensive;
- artt. 600 ter e Legge n 269/1998 - Tutela dei minori;
- codice in materia di protezione dei dati - illecito trattamento dei dati personali - con sanzioni amministrative che oscillano da un minimo di Euro 3.000,00 sino ad un massimo di Euro 30.000,00 secondo l'infrazione commessa.

Che l'uso e l'abuso dei telefonini durante le ore di scuola, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto, è diseducativo ed iride in maniera fortemente negativa sulla concentrazione, l'attenzione e l'apprendimento degli studenti, ed in ogni caso turba il corretto e il sereno svolgimento delle attività didattiche.

Che il DPR n. 249/98, con la C. M. n. 362 del 25.8.1998 nonché le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione n. 30 e 104/2007 hanno più volte affermato che l'utilizzo del cellulare a scuola è incompatibile con i doveri posti a carico degli studenti, oltre ad essere potenzialmente lesivo della riservatezza e dei diritti degli studenti e di tutti gli altri soggetti che operano nella scuola.

Che il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della Comunità Scolastica è una condizione necessaria per la realizzazione del successo formativo, e che, come chiarito dalle varie direttive ministeriali, la scuola deve svolgere un ruolo preminente di educazione, sensibilizzazione e formazione nell'ambito di una cultura della legalità

si redige quanto segue

1. A scuola è vietato l'uso dei telefoni cellulari (compresa la ricezione o l'invio di messaggi) e di altri dispositivi elettronici, atti a registrare immagini o voci, durante le attività didattiche ed in quelle connesse; pertanto questi dovranno rimanere spenti per tutta la durata delle stesse.
2. Per eventuali casi di particolare necessità, urgenza o gravità, gli Alunni potranno utilizzare il telefono di Segreteria per comunicare con le Famiglie, previa autorizzazione dell'insegnante.
3. È sempre vietato l'uso come fotocamera o videocamera. Gli studenti, sorpresi a fare video o foto, anche a compagni consenzienti, verranno accompagnati dal Dirigente Scolastico, che provvederà ad avvertire le Famiglie delle conseguenze penali e civili a cui possono andare incontro. Nel contempo, tale provvedimento verrà annotato sul registro di classe.
4. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni, il Consiglio di Classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi, rientrando il comportamento dell'allievo tra quelli che introducono turbativa e discontinuità nel processo educativo e che si

ripercuotono sul voto di condotta.

Art. 8

Tipologia e classificazione delle sanzioni e degli interventi educativi correttivi

Le sanzioni e gli interventi educativi integrativi sono i seguenti:

S1	Richiamo verbale
S2	Ammonizione scritta sul diario dello studente
S3	Ammonizione scritta sul registro di classe , riportata sul diario
S4	Ammonizione scritta dal Dirigente su richiesta de Consiglio di Classe
S5	Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d'istruzione uscite didattiche)
S6	Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni e con possibile obbligo di frequenza
S7	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni
S8	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre quindici giorni
S9	Allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi

Se si verificassero violazioni riguardanti l'uso del telefonino come precedentemente illustrato il docente provvederà al sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e alla consegna degli stessi alla famiglia, se reperibile nella mattinata, altrimenti li depositerà in segreteria.

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo - didattica si può ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.

Art. 9

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

- Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S3.
- Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S5.

- Il Consiglio di Classe, solo componente docenti, può irrogare le sanzioni da S6 a S7.
- Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni da S8 a S9.

Art. 10

Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente.

Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori a presentarsi.

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.

Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori.

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune; l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della Comunità scolastica.

In caso di sanzione con sospensione, si dà comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico; in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.

Art. 11

Corrispondenza mancanze - sanzioni

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| a) | ritardi ripetuti | da S1 a S3 |
| b) | ripetute assenze saltuarie | da S1 a S3 |
| c) | assenze o ritardi non giustificati | da S1 a S3 |
| d) | mancanza del materiale occorrente | da S1 a S3 |
| e) | non rispetto delle consegne a casa | da S1 a S3 |
| f) | non rispetto delle consegne a scuola(*) | da S1 a S3 |
| g) | disturbo delle attività didattiche(*) | da S1 a S5 |
| h) | sporcare l'ambiente scolastico | da S1 a S3 |
| i) | linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri | da S1 a S3 |
| j) | violenze psicologiche verso gli altri | da S3 a S9 |
| k) | violenze fisiche verso gli altri | da S3 a S10 |
| l) | mancato rispetto delle disposizioni dei docenti accompagnatori durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione | da S6 a S9 |
| m) | mancato rispetto delle norme di sicurezza | da S1 a S8 |
| n) | mancato rispetto delle strutture, macchinari e sussidi didattici | da S1 a S8 |
| o) | reati e compromissione dell'incolumità delle persone, uso improprio (es. riproduzione e diffusione video) del cellulare | da S7 a S9 |
| p) | tenere il telefonino, o altri apparecchi elettronici, accesi | v e d i regolamento uso cellulare |

(*) qualora il comportamento fosse reiterato il livello delle sanzioni sarà superiore.

1. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico o durante gli intervalli.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, come stabilito dall'art. 4 comma 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti ma influirà sul voto di condotta.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

VIGILANZA

Art. 12

1. Il personale docente dovrà trovarsi in aula al primo segnale del campanello 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, che sarà annunciato da un secondo segnale del campanello.
2. Durante l'intervallo delle lezioni i collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con i docenti alla vigilanza, in maniera da evitare assembramenti, in specie presso i servizi, e per prevenire infortuni e/o incidenti.
3. Durante l'intervallo la responsabilità di vigilanza è dell'insegnante in servizio nell'ora immediatamente precedente.
4. Il personale docente è tenuto alla denuncia verbale immediata alla presidenza, tramite un collaboratore scolastico, di ogni infortunio che occorra agli studenti affidati alla sua vigilanza. Lo stesso collaboratore recapiterà all'insegnante il modulo per formalizzarla per iscritto tempestivamente e, comunque, prima di lasciare il servizio del giorno.

UFFICI E PERSONALE

Art. 13

1. Gli uffici di segreteria destineranno due ore giornaliere al ricevimento del pubblico e del personale con il seguente orario: da Lunedì a Venerdì 8-10 e Lunedì e Giovedì 14-16
2. A tutto il personale, docente e non docente, è fatto obbligo di osservare e far osservare il divieto di fumare nei locali della scuola, come previsto dalla legge, a salvaguardia della salute di ciascuno.

FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI, DELLE BIBLIOTECHE E DELLE PALESTRE

1. L'accesso delle classi ai laboratori, alla biblioteca e all'aula LIM è regolato con apposita tabella oraria affissa sulle porte degli stessi. Il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, può nominare docenti subconsegnatari dei laboratori e delle biblioteche, i quali:
 - a) ne cureranno l'uso e la conservazione;
 - b) segnaleranno disfunzioni o guasti alle eventuali macchine;
 - c) raccoglieranno ed inoltreranno ad inizio anno scolastico al consiglio di istituto richieste concernenti proposte d'acquisto di nuove dotazioni.Le attività dei subconsegnatari dei laboratori sono incentivate con accesso al fondo d'Istituto .
2. Le concessioni dei Nulla-Osta per l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico da parte di società esterne è subordinato alle esigenze d'utilizzo da parte della scuola anche per attività parascolastiche ed extrascolastiche.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 gg. esclusi i casi di urgenza - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta. La trattazione degli argomenti deve seguire rigorosamente l'ordine del giorno, salvo diversa urgente necessità, condivisa all'unanimità. Terminato l'esame degli argomenti all'o.d.g., la riunione è sciolta, salvo che con decisione unanime dei membri ,formalizzata a verbale , si decida di proseguire su altri argomenti non previsti. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.
2. Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un

ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

3. Ciascun O.C. opera in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio di competenze di altro organo collegiale.
4. Le elezioni, per gli OO.CC. di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'a.s.. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
5. Il consiglio di classe è convocato dal preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Il consiglio si riunisce di regola una volta al mese.
6. Le riunioni del C.d.C. devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dal comma 2 e coordinate con quelle degli altri OO.CC. secondo i criteri stabiliti dal comma 3.
7. Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terzultimo comma, del D.P.R. 416/74.
8. Per la programmazione e il coordinamento del C.d.C. si applicano le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3.
9. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del provveditore agli studi, è disposta dal dirigente scolastico.
10. Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le

stesse modalità previste per l'elezione del presidente; nel caso di mancata elezione del vicepresidente ed in assenza del presidente il Consiglio d'Istituto è convocato e/o presieduto dal genitore anziano o, in assenza di genitori, dal consigliere anziano.

11. Il Consiglio d'istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente della giunta esecutiva, ovvero della maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio stesso.
12. Alle sedute del consiglio possono assistere senza diritto di parola gli aventi titolo per legge e partecipare, con compiti di consulenza su argomenti specifici, personale esperto e/o pubblici funzionari, se formalmente invitati dalla giunta esecutiva su mandato del consiglio. Può partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto, il responsabile amministrativo.
13. Qualora in seduta pubblica il comportamento di chi vi assiste non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il presidente, sentiti i consiglieri, dispone la sospensione della stessa e la sua successiva prosecuzione con la sola presenza dei consiglieri. Analogamente, si procederà in seduta riservata, qualora vengano trattati argomenti o fatti riferiti a persone.
14. In apertura di seduta il presidente, con l'aiuto del segretario, verificherà il numero legale, darà lettura del verbale del precedente consiglio, ne proporrà l'approvazione e introdurrà i lavori. Dichiarerà, quindi, aperta la seduta dando di volta in volta sui diversi punti all'ordine del giorno, per un massimo di cinque minuti, con possibilità di replica, la parola ai singoli consiglieri che intendano intervenire. Nessuna limitazione di tempo è prevista per gli interventi del capo d'istituto.
15. La pubblicazione degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 416/74, deve avvenire mediante affissione in apposito albo della copia - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 gg.. I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati in segreteria e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque avente diritto ne faccia richiesta. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è

consegnata al dirigente scolastico dal segretario del consiglio; il dirigente scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

16. La giunta esecutiva è convocata dal preside anche per esaminare problemi concernenti la disciplina degli alunni, ogni qualvolta debba deliberare sui casi rientranti nella sua competenza, su richiesta e proposta dei consigli di classe o del collegio dei docenti.
17. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal dirigente scolastico:
 - a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 24, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli insegnanti a norma dell'art. 66 del D.P.R. 417/74;
 - b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 417/74;
 - c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 14

Patto educativo di corresponsabilità

Il DPR 21 novembre 2007 n. 235, nel modificare in profondità il regolamento dello Statuto dello studente (DPR n. 249/1998), ha introdotto il "Patto educativo di corresponsabilità quale atto di impegno congiunto tra scuola-famiglia, da formalizzarsi, sottoscrivendolo, all'atto dell'iscrizione.

Il Patto è soprattutto un documento di valore etico - deontologico che vincola, proprio su questo piano, i principali attori dello scenario educativo pubblico statale su alcune condizioni -base per il conseguimento degli obiettivi formativi e delle competenze.

Per la redazione del documento costituente il Patto si conviene di rimanere su un piano formalmente semplice ed ispirato a principi di carattere generale con impegni reciproci che ben si inseriscano nelle norme più di dettaglio del Regolamento d'Istituto, utilizzando diciture che esprimano intenti piuttosto che vigore impositivo.

Patto educativo di corresponsabilità

1. La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno (art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)“

La Scuola Secondaria di 1° grado “ G. Nicoli ”, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti,

PROPONE

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

I docenti sono impegnati a:

- rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità;
- rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
- sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
- promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
- comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite il diario/libretto personale dello studente;

- favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.

I genitori si impegnano a:

- conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
- essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e di eccellenza;
- informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento scolastico dello studente;
- vigilare sulla costante frequenza;
- giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 7.55 ÷ 8.00)
- invitare il/la proprio/a figlio/a gestire con diligenza il proprio materiale ed eventuali oggetti di valore (*di cui si sconsiglia la presenza a scuola*);
- invitare il/la proprio/a figlio/a a non fare uso, a scuola, di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare senza scheda SIM, lasciata all'allievo/a se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso di riprese non autorizzate e comunque lesive dell'immagine degli studenti e della dignità degli operatori scolastici (*il dispositivo temporaneamente ritirato sarà restituito dal dirigente scolastico ai genitori*);
- intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
- tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
- siglare quotidianamente il diario e, tempestivamente, le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali e le comunicazioni riportate sul diario.

Lo studente si impegna a:

- prendere coscienza dei propri diritti e doveri e a rispettare persone , ambienti e attrezzature;
- presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 7:50);
- spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante la presenza a scuola (C.M. 15/3/07);
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni;
- seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
- usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- vestire, pur seguendo le "tendenze" del momento, in modo da non urtare il buon gusto e le regole – non scritte – di decoro.
- non portare con sé oggetti di valore;
- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola.

I genitori saranno chiamati a indennizzare i danni prodotti dai loro figli.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico.